

- Originale  
 Copia



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 18/2022

**OGGETTO: LR 23-2016 – PROGETTO PRELIMINARE PER L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON RIUSO AGRICOLO FINALIZZATA AL RACCORDO MORFOLOGICO DI AREE DEPRESSE DI CAVE ESAURITE IN COMUNE DI FRUGAROLO, IN LOCALITÀ PITOCCA. RILASCIO PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì QUATTRO del mese di APRILE alle ore 12,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

I componenti sono presenti ex art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	-	X	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE	X	-	
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			2	1	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Gazzaniga Pietro nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: LR 23-2016 – PROGETTO PRELIMINARE PER L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON RIUSO AGRICOLO FINALIZZATA AL RACCORDO MORFOLOGICO DI AREE DEPRESSE DI CAVE ESAURITE IN COMUNE DI FRUGAROLO, IN LOCALITÀ PITOCCHA. RILASCIO PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la domanda presentata dal Sig. Andrea NIZZO, in qualità di legale rappresentante della Società NGF SRL, con sede legale in Casal Cermelli, Via Cavallari n. 5, unitamente al Sig. Giuseppe Ettore CERMELLI, legale rappresentante della Società ELCI S.a.s., con sede legale in Casal Cermelli, Via Frugarolo n. 12, protocollo del Comune di Frugarolo n. 322 del 22.01.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante (non materialmente ma con il meccanismo del *rinvio per relationem*) tendente al rilascio di un parere preliminare sull'iniziativa proposta;

VISTA e richiamata integralmente la LR n. 69 – 1978, nel testo coordinato, recante: “ Coltivazione di cave e torbiere”, pubblicata sul B.U. n. 49 del 28 novembre 1978;

VISTA e richiamata integralmente la LR n. 23 - 2016, "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", pubblicata sul BU 21 Novembre 2016, n. suppl. al n. 46, ed in particolare:

### Capo III.

#### ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

##### Art. 10.

(Autorizzazione e criteri per il rilascio)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia, con l'esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 14, per le quali la competenza è della Regione.
2. A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all' articolo 3 della l.r. 23/2015, le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata.
3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.
4. Le amministrazioni competenti di cui al comma 1 provvedono in merito alle domande di autorizzazione indicando la conferenza di servizi di cui all'articolo 29 e acquisendo la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.
5. La fase di verifica della procedura di VIA, di cui all' articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
6. Qualora la fase di verifica della procedura di VIA si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata, con procedura a cura dello sportello unico per le attività produttive, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
7. Lo sportello unico per le attività produttive rilascia l'autorizzazione a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui all' articolo 14 della l. 241/1990 alla quale partecipano i soggetti individuati dall'articolo 29, commi 2 e 3 a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 29, comma 5. Il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. Il procedimento è regolato dal d.p.r. 160/2010.
8. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva resta comunque in capo all'amministrazione competente di cui al comma 1.
9. I progetti suscettibili di interferire con le aree della rete Natura 2000 di cui alla l.r. 19/2009 sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della medesima legge.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, rilasciata dalla competente struttura delle amministrazioni di cui al comma 1 o dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 6, tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;
  - b) salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e dei suoli agricoli, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
  - c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
  - d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
  - e) impegni assunti dal richiedente relativamente all'organizzazione produttiva e al recupero ambientale;
  - f) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva, secondo i criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 39.
11. Se l'attività estrattiva si svolge in zone sottoposte a vincoli pubblicistici, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
12. Per le attività estrattive poste in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). In tale ipotesi l'atto autorizzativo è emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti di cui alla l.r. 45/1989.
13. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di una coltivazione di cava:
  - a) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;
  - b) non risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - c) è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ).

### **Art. 11.**

(Domanda di autorizzazione alla coltivazione delle cave)

1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione, il rinnovo, la modifica e l'ampliamento relativi alla coltivazione delle cave, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla stessa sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 39.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna gli elaborati progettuali da allegare alla domanda al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità in ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle domande, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio.

### **Art. 12.**

(Obblighi del richiedente)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'articolo 10, comma 10 definisce le modalità con le quali il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

a) all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, ove necessarie, di collegamento della cava con le strade pubbliche;

b) all'esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività;

c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero;

d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;

e) all'attuazione del piano di gestione dei rifiuti;

f) alla manutenzione delle opere di recupero ambientale fino alla liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33;

g) alla costituzione di una congrua garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 33.

ESAMINATA la documentazione prodotta;

DATO ATTO CHE il soggetto che realizzerà gli interventi proposti sarà costituito da una associazione temporanea di imprese (c.d. ATI);

VISTO e richiamato integralmente il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive", pubblicato sul BU n. 40 del 05/10/2017;

**Vista e richiamata la sentenza del Cons. Stato Sez. VI, 03/03/1993, n. 211** " In base alla l.reg. Piemonte 22 novembre 1978 n. 69, i comuni interessati all'attuazione del piano regionale di sfruttamento di cave e torbiere sono delegati al rilascio delle relative autorizzazioni, ed, al fine di salvaguardare le risorse estrattive, sono obbligati ad adottare le varianti urbanistiche necessarie per adeguare la disciplina del territorio comunale alla riscontrata realtà effettuale, così da evitare che tale tipo di risorse di interesse collettivo possa essere compromesso dalla destinazione dell'area alla realizzazione di finalità incompatibili con la normativa di salvaguardia (art. 3 l. reg. n. 69 cit.), ferma la norma di chiusura contenuta nella medesima l. reg. n. 69, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in zona non soggetta a tale tipo di destinazione secondo le previsioni di piano costituisce di per sé avvio della procedura di variante dello strumento di pianificazione normativa; pertanto, l'incompatibilità dell'area con la destinazione di piano regolatore non è nella regione Piemonte, di per sé ostativa al rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, **la quale peraltro può essere negata sulla base di una corretta (e motivata) valutazione delle esigenze collettive e di una articolata ponderazione in ordine ai tempi e modalità di svolgimento della connessa attività privata di coltivazione delle cave esistenti nel territorio comunale**";

VISTI E RICHIAMATI, nella giurisprudenza del Consiglio di St., *ex plurimis*, i seguenti orientamenti:

- **Sez. V, Sentenza n. 3625 del 13/06/2018** *In sede di approvazione del piano cave la Regione non è tenuta a motivare specificatamente le scelte riguardanti le singole aree, salvo che non intenda discostarsi dalla proposta formulata dalla Provincia. L'attività estrattiva di cava, pur non essendo assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell'impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell'attività edilizia, non è mai completamente libera, ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati. Dalla natura programmatica dell'intervento pubblicistico e dai valori costituzionali in gioco ne discende che in sede di approvazione del piano delle cave, in applicazione della norma sancita dall'art. 3, legge n. 241/1990, le scelte riguardanti le singole aree non abbisognano di una specifica motivazione in considerazione dell'elevato numero di destinatari e dell'interdipendenza reciproca delle varie previsioni, specie se poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio; nella regione Lombardia, però, essendo l'approvazione da parte del consiglio regionale atto terminale della sequenza procedimentale, da un lato, i vizi degli atti precedenti si propagano alla delibera di approvazione; dall'altro, la delibera di approvazione non può scostarsi immotivatamente dalle valutazioni della provincia e della giunta regionale onde evitare arbitri.*

- **Sez. VI, Sentenza n. 4646 del 18/09/2013** - Le Regioni, nella scelta degli ambiti territoriali da destinare ad attività estrattiva, hanno l'onere di coinvolgere gli enti locali nella scelta medesima, quali portatori degli interessi delle comunità da essi rappresentate.
- **Sez. VI, Sentenza n. 4646 del 18/09/2013** Le prescrizioni dello strumento urbanistico vanno considerate scindibili ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale. Tale principio è applicabile anche al diverso strumento di programmazione dell'uso del territorio quale è il piano delle attività estrattive, a sua volta costituito da prescrizioni puntuali sulla campitura dei singoli ambiti territoriali e sulla coltivazione di singoli siti.  
In termini: Cons. Stato, sez. VI, n. 4647 del 2013; Cons. Stato, sez. VI, n. 4643 del 2013.
- **Sez. VI, Sentenza n. 4644 del 18/09/2013** La pianificazione di settore delle attività estrattive (come la generale pianificazione urbanistica) deve contemperare la pluralità degli interessi coinvolti: dall'interesse economico delle imprese esercenti l'attività stessa, agli interessi volti ad assicurare un razionale assetto e sviluppo del territorio e a tutelare ulteriori interessi di rango costituzionale, che attengono alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (artt. 9 e 32 Cost.).  
In termini: Cons. Stato, sez. VI, n. 4648 del 2013.
- **Sez. VI, Sentenza n. 4643 del 18/09/2013** La partecipazione dei Comuni al procedimento pianificatorio delle attività estrattive non può ridursi alla mera facoltà collaborativa di presentare proprie osservazioni (alla stregua delle osservazioni che possono essere formulate dai privati nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico). Invero, l'art. 8 L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sotto la rubrica "Sussidiarietà", demanda ai Comuni "tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province", mentre il precedente art. 4, sotto la rubrica "Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione", prevede che "tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa", in tal modo enunciando, quale principio generale di pianificazione territoriale la cooperazione, secondo il principio di sussidiarietà, tra i diversi livelli di governo investiti di competenze in materia di pianificazione territoriale, in conformità alle previsioni dell'art. 118 Cost.
- **Sez. VI, Sentenza n. 4645 del 18/09/2013** La pianificazione di settore delle attività estrattive (come la generale pianificazione urbanistica) deve contemperare la pluralità degli interessi coinvolti: dall'interesse economico delle imprese esercenti l'attività stessa, agli interessi volti ad assicurare un razionale assetto e sviluppo del territorio e a tutelare ulteriori interessi di rango costituzionale, che attengono alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (artt. 9 e 32 Cost.).
- **Sez. VI, Sentenza n. 4645 del 18/09/2013** Le Regioni, nella scelta degli ambiti territoriali da destinare ad attività estrattiva, hanno l'onere di coinvolgere gli enti locali nella scelta medesima, quali portatori degli interessi delle comunità da essi rappresentate.
- **Sez. VI, Sentenza n. 4645 del 18/09/2013** La partecipazione dei Comuni al procedimento pianificatorio delle attività estrattive non può ridursi alla mera facoltà collaborativa di presentare proprie osservazioni (alla stregua delle osservazioni che possono essere formulate dai privati nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico). Invero, l'art. 8 L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sotto la rubrica "Sussidiarietà", demanda ai Comuni "tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province", mentre il precedente art. 4, sotto la rubrica "Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione", prevede che "tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa", in tal modo enunciando, quale principio generale di pianificazione territoriale la cooperazione, secondo il principio di sussidiarietà, tra i diversi livelli di governo investiti di competenze in materia di pianificazione territoriale, in conformità alle previsioni dell'art. 118 Cost.- In termini: Cons. Stato, sez. VI, n. 4646 del 2013, n. 4648 del 2013, n. 4644 del 2013, n. 4647 del 2013.

- **Sez. VI, Sentenza n. 4548 del 16/09/2013** *Le prescrizioni dello strumento urbanistico vanno considerate scindibili ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale. Tale principio è applicabile anche al diverso strumento di programmazione dell'uso del territorio quale è il piano delle attività estrattive, a sua volta costituito da prescrizioni puntuali sulla campitura dei singoli ambiti territoriali e sulla coltivazione di singoli siti.*
- **Sez. VI, Sentenza n. 4548 del 16/09/2013** *Le Regioni, nella scelta degli ambiti territoriali da destinare ad attività estrattiva, hanno l'onere di coinvolgere gli enti locali nella scelta medesima, quali portatori degli interessi delle comunità da essi rappresentate*
- **Sez. VI, Sentenza n. 4548 del 16/09/2013** *L'art. 14, L.R. 7 febbraio 1994, n. 8, Campania (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni) dispone: "Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato istituzionale delle Autorità di bacino regionale, fino all'approvazione del Piano di bacino, esprime un parere obbligatorio sugli atti di rilievo, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale". Ne consegue che se il piano stralcio di bacino (contenente l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime) è stato approvato tale parere non deve essere acquisito. Alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 13 della Direttiva n. 42/2001/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), secondo cui restano sottratti all'obbligo di effettuare la VAS i piani e i programmi iniziati prima del 21 luglio 2004 e conclusi nel biennio successivo a tale data - il Piano regionale delle attività estrattive approvato il 7 giugno 2006 ed il cui primo atto preparatorio risale a data anteriore al 21 luglio 2004, si sottrae al relativo onere procedimentale.*
- **Sez. VI, Sentenza n. 4548 del 16/09/2013** *Nel sistema della L.R. n. 54/1985, Campania, la partecipazione dei Comuni alla formazione del piano regionale delle attività estrattive non può ridursi alla mera facoltà collaborativa di presentare proprie osservazioni, alla stregua di quelle che possono essere presentate dai privati nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico. Infatti il principio di cooperazione nella pianificazione territoriale in base al principio di sussidiarietà è enunciato dalla L.R. n. 16/2004, Campania: ne consegue che l'Autorità regionale procedente, nell'acquisizione delle osservazioni dei Comuni territorialmente coinvolti dalle previsioni del piano, è tenuta a ponderare, con una motivazione esplicita, gli interessi pubblici o collettivi articolati dagli enti comunali e, dunque, a prenderli in debita considerazione, in quanto provenienti da enti esponenziali degli interessi della comunità locale.*
- **Sez. V, Sentenza n. 2109 del 16/04/2013** *Essendo il piano cave, atto plurimo, che si rivolge ad una pluralità di destinatari, è scindibile in tanti provvedimenti, salvo ovviamente ove non si discuta dell'impostazione generale del piano o di vizi che riguardino il momento genetico che, ove fondati, travolgono l'intero piano. Ne consegue che ciascun provvedimento conserva autonoma esistenza ed il giudicato in relazione ad uno dei provvedimenti che compongono l'atto plurimo, da un lato non estende la sua efficacia ad altri atti che compongono il provvedimento plurimo, dall'altro non preclude l'instaurazione di un giudizio del tutto autonomo, avente ad oggetto uno o più di siffatti atti.*
- **Sez. V, Sentenza n. 6386 del 13/12/2012** *In sede di approvazione del piano delle cave, in applicazione della norma sancita dall'art. 3, l. n. 241 del 1990, le scelte riguardanti le singole aree non abbisognano di una specifica motivazione in considerazione dell'elevato numero di destinatari e dell'interdipendenza reciproca delle varie previsioni, specie se poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio. - In termini Cons. Stato, sez. V, n. 1059 del 2012.*
- **Sez. IV, Sentenza n. 5220 del 16/09/2011** *L'equivalenza di un atto (nella specie il piano delle cave) alla dichiarazione di pubblica utilità, in ossequio alla normativa vigente sia statale che regionale, può desumersi dalla natura, dal contenuto e dagli effetti dello stesso. Non occorre, infatti, che detta equivalenza sia espressamente indicata dalla norma, tenuto conto sia della funzione dell'atto che, lungi da ogni formalismo, ha la funzione di evidenziare la finalità pubblicistica che giustifica, in coerenza con l'art. 42 Cost., il sacrificio della proprietà privata, sia*

*dalla tendenza legislativa a superare la ritualità di uno specifico atto di dichiarazione di pubblica utilità, collegando invece la medesima ad altre espressioni di volontà della Pubblica Amministrazione.*

- *Sez. VI, Sentenza n. 8640 del 9/12/2010 Il piano cave, quale atto di pianificazione, non necessita di puntuale motivazione, né occorre che nel procedimento di adozione e approvazione sia garantita la partecipazione degli interessati.*
- *Sez. VI, Sentenza n. 6229 del 09/10/2009 Il potere di pianificazione in materia di attività estrattive, attribuito dall'art. 31 della L.R. n. 44/2000, del Piemonte, ad un piano territoriale provinciale, si deve considerare circoscritto a cave di interesse non regionale.*
- *Sez. VI, Sentenza n. 7261 del 12/11/2003 La L.R. Lombardia n. 18 del 1982, imponendo che nel procedimento di formazione o revisione del Piano cave intervengono fin dalla fase iniziale di predisposizione del progetto tutti gli enti locali interessati, configura il Piano medesimo come atto complesso, derivante dal concorso di volontà di soggetti diversi. Ne consegue che la Regione, ove intenda discostarsi dalla proposta iniziale riservata alla competenza dell'Amministrazione provinciale, deve enunciare le ragioni di tale scelta.*
- *Sez. VI, Sentenza n. 376 del 22/01/2002 La deliberazione di approvazione del Piano provinciale della cave, in quanto atto di pianificazione e programmazione a contenuto generale, relativo all'intero territorio provinciale, non richiede una motivazione particolare come quella prevista per i provvedimenti amministrativi a contenuto puntuale e concreto, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 comma 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, che esclude, appunto, dall'obbligo di motivazione proprio gli atti normativi e quelli a contenuto generale.*

DATO ATTO CHE l'attività richiesta, prima facie, risulta compatibile con quella in atto, per cui è possibile rilasciare un primo parere favorevole alla fattibilità dell'iniziativa;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO CHE le premesse e la parte narrativa costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) DI RILASCIARE, fermo restando le condizioni di legge per il rilascio definitivo, parere preliminare **FAVOREVOLE** all'iniziativa proposta, come da documentazione allegata non materialmente al presente atto ma con il meccanismo del rinvio *per relationem*;
- 3) DI INVIARE la presente delibera ai richiedenti, per l'istruzione successiva della pratica presso le sedi competenti;
- 4) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18/2022**  
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: LR 23-2016 – PROGETTO PRELIMINARE PER L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON RIUSO AGRICOLO FINALIZZATA AL RACCORDO MORFOLOGICO DI AREE DEPRESSE DI CAVE ESAURITE IN COMUNE DI FRUGAROLO, IN LOCALITÀ PITOCCHA. RILASCIO PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE.**

=====

**PARERE DI LEGITTIMITA’**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 04.04.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO PRESIDENTE  
Dott. Gazzaniga Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 05.04.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20.04.2022 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, 05.04.2022

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

---

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

---